

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 aprile 2020, n. 87
Aggiornamento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia, ubicato in Trani (BT) alla via De Cuneo n. 54, per trasformazione della natura giuridica e modifica della ragione sociale, da "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.a.s." a "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.r.l.", ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario;"*;
- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";*
- all'art. 10, comma 1, lett. b) che *"L'autorizzazione contiene: (...) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società"*;
- all'art. 11, comma 1, lett. c) che *"Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio: c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura"*.

Il "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. s.a.s." con sede in Trani (BT) alla via De Cuneo n. 54 è accreditato istituzionalmente, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., quale laboratorio generale di base (branca di "Patologia Clinica" di cui al codice regionale n. 531611) con settore specializzato di Microbiologia; inoltre, la struttura è solo autorizzata all'esercizio con riferimento ai settori specializzati di Ematologia, Genetica Medica, Sieroimmunologia e Biochimica Clinica (autorizzazione n. 22/2011 del Comune di Trani).

Con Pec del 19/09/2019, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/12670 del 25/09/2019, il "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. s.a.s." di Trani ha trasmesso l'"Istanza di voltura dell'accreditamento in favore della società "Centro Bio-medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. S.R.L. - a seguito di trasformazione dal tipo s.a.s. a s.r.l., ai sensi dell'art. 11 lettera c) LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", con la quale "Il sottoscritto Dott. Marco Papagni (...) quale Legale rappresentante pro tempore della società Centro Bio-medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. S.R.L. con sede legale in Trani alla Via De Cuneo n. 54 (...) già Legale del Centro Bio-medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. s.a.s. (Direttore Sanitario Dott. Francesco Papagni (...) con qualifica di Biologo), con medesima sede legale, Codice Regionale n. 531611,

PREMESSO

- che il predetto Centro Bio-medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. s.a.s. con sede in Trani alla Via De Cuneo n. 54, già titolare di Autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Sindaco di Trani in data 16/06/2011 n. 22/2011 (allegato n. 1) - poi volturata in favore della società Centro Bio-Medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. S.R.L., in occasione della trasformazione societaria, dal Sindaco del medesimo Comune in data 26/04/2019 (allegato n. 2);
- che il predetto Centro Bio-medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. s.a.s. è istituzionalmente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale Regionale ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, L.R. n.4/2010;
- che in conformità all'art. 11 lettera c) LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 9 il Centro Bio-Medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. ha provveduto alla trasformazione dal modello societario s.a.s. in una società a responsabilità limitata (allegato n. 3), la cui compagine sociale - rimasta invariata - è così costituita:
 - 1) PAPAGNI Marco (...);
 - 2) VITI Adelaide (...);
 - 3) PAPAGNI Francesco (...);
 - 4) PAPAGNI Antonella (...).
- che i menzionati soci non operano in qualità di dipendente del S.S.N., anche per prestazioni riferite a branche di attività erogate al di fuori del rapporto con il S.S.N., nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 299/99 e del successivo DPCM 27703/2000;
- che fa parte della rete denominata OBSERVO ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 736 del 16/05/2017;
- che tale Società a Responsabilità Limitata è denominata "Centro Bio-medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. S.R.L" ed è sita nella struttura accreditata in Trani alla via De Cuneo n. 54;
- che in data 20/11/2017 ha formulato istanza per la conferma dell'accreditamento (allegato n. 4).

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale (...) dichiara che

1. la Direzione Sanitaria permane in capo al Dott. Francesco Papagni;
2. per il Laboratorio di Analisi restano invariati i titoli ed i requisiti strumentali, organizzativi e tecnologici minimi ed ulteriori, previsti dal Regolamento Regionale 14/01/2005, n. 3, e successive modifiche e integrazioni,
3. l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, nonché dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per Cento;
4. il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

5. pertanto sussistono tutti i requisiti e titoli prescritti, e

CHIEDE

in conformità alla previsione dell'art. 11 lettera c) LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 9, il trasferimento (recte voltura) dell'accreditamento istituzionale dalla società Centro Bio-medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. s.a.s. con sede in Trani alla Via De Cuneo n. 54 alla società "Centro Bio-medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. S.R.L." corrente in Trani (BT) alla via De Cuneo n. 54.", allegandovi copia della seguente documentazione:

1. Autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Sindaco di Trani in data 16/06/2011 n. 22/2011;
2. Voltura dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio rilasciata dal Sindaco di Trani in data 26/04/2019;
3. copia dell'atto di TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, a rogito Notar Trapanese in data 22.03.2019 rep. 26607 [registrato a Trani il 28.03.2019 al n. 1079/1T - n.d.r.];
4. istanza conferma accreditamento del 20/11/2017;
5. copia del certificato di laurea e della specializzazione del Dott. Francesco Papagni, Direttore sanitario Responsabile;
6. copia della visura camerale della società Centro Bio-medico Di Analisi Cliniche Di Papagni Marco E C. S.R.L.;
7. documento di riconoscimento dei dott.ri Marco Papagni e Francesco Papagni. "

Con Pec del 30/03/2020 indirizzata al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, ad oggetto "Protocollo: AOO.0.30/03/2020.0016464 - TRASMISSIONE AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA N. 22/2016 [rectius: n. 22/2011, N.D.R.] - CENTRO BIOMEDICO DI ANALISI CLINICHE DR. PAPAGNI MARCO & C. S.R.L.", l'Ufficio Suap del Comune di Trani ha trasmesso copia del provvedimento prot. AOO.0.30/03/2020.0016464 con cui il Dirigente dell'Area Urbanistica, Demanio e Ambiente del Comune di Trani:

"PREMESSO CHE:

(...)

con provvedimento n 22 del 16.06.2011, il Comune di Trani rilasciava al Centro Biomedico di Analisi Cliniche Dr. Marco Papagni & C. s.a.s., con legale rappresentante il Dr. Marco Papagni, l'autorizzata all'esercizio dell'attività di Laboratorio di Analisi di Base con Settori Specialistici in Ematologia, Genetica Medica, Microbiologia, Sieroimmunologia e Biochimica Clinica nei locali siti in Trani alla via De Cuneo, n. 54, piani 1 ° e 2°, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), punto 1.2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

(...)

- con provvedimento del 26.04.2019, il dirigente dello SUAP di Trani, prendeva atto dell'avvenuta trasformazione societaria;
- con nota n. 14157 del 13.03.2020 acquisita al protocollo generale dell'Ente, il Centro Biomedico di Analisi Cliniche Dr. Marco Papagni & C. s.r.l. chiedeva, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione n. 22/2011, il cambio di denominazione dei Settori Specialistici alla forma e alla sostanza del R.R. n. 9/2018;
- con nota protocollo n. 15161 del 20.03.2020, l'ufficio SUAP richiedeva il parere all'ASL BAT l'adeguamento al R.R. n. 9/2018 della denominazione dei Settori Specialistici autorizzati;

VISTA

(...)

- la nota n. 15374 del 23.03.2020 (protocollo dell'ASL BAT n. 18769/20) con la quale il SISIP della ASL BAT evidenzia che l'adeguamento della denominazione dei Settori Specialistici al R.R. n. 9/2018 non interessa la competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

(...)

PRESO ATTO

(...)

- della pubblicazione sul BURP n. 104 del 08.08.2018 del R.R. n. 9 del 01.08.2018 "Regolamento di modifica al regolamento regionale n. 3 del 05.02.2010 Sez. B.01.02 Medicina di Laboratorio";

(...)

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio n. 22 rilasciata il 16.06.2011, che si allega alla presente, con riferimento:

- alla trasformazione della Società in accomandata Semplice a Società a Responsabilità Limitata con conseguente denominazione: Centro Biomedico di Analisi Cliniche Dr. Marco Papagni & C. s.r.l. sito in Trani alla via De Cuneo, n. 54, piano 1° e 2°, con legale rappresentante il Dott. Marco Papagni, nato (...) il (omissis);

- al Responsabile Sanitario: Francesco Papagni, nato (...) il (omissis) (...) laureato in Biologia Cellulare e Molecolare presso l'Università di Bari il 11.11.2011, con specializzazione in Biochimica Clinica presso l'Università di Napoli il 10.07.2017 e iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi con decorrenza dal 29.03.2012 con il Numero AA-066334;

- all'adeguamento dell'attività alla nuova definizione del R.R. n. 9/2018: Laboratorio di base con Settori Specializzati in Ematologia e Emocoagulazione, Genetica Medica, Immunoematologia, Microbiologia e Virologia e Biochimica Clinica e Tossicologia; (...)"

In relazione a quanto sopra, circa l'aggiornamento dell'autorizzazione comunale all'esercizio con riferimento alla riclassificazione dei settori specializzati come prevista dal R.R. n. 9/2018, si rappresenta quanto segue.

Il R.R. 1 agosto 2018, n. 9 ("REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 3 FEBBRAIO 2010, N. 3 – SEZ. B.01.02 MEDICINA DI LABORATORIO"), al paragrafo "FABBISOGNO DI SETTORI SPECIALIZZATI DI LABORATORIO DI BASE", ha stabilito, tra l'altro, che:

"Il fabbisogno di settori specializzati di laboratorio di base è pari a:

1) numero di settori già autorizzati all'esercizio ed accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

2) il numero dei settori autorizzati all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le strutture in possesso dei provvedimenti di cui al punto 1), entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere, pena la decadenza dei precedenti provvedimenti, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento nel rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento e in ossequio alle procedure di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Le strutture in possesso dei provvedimenti di cui al punto 2), entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere, pena la decadenza del precedente provvedimento, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e possono presentare istanza per l'ottenimento dell'accreditamento istituzionale nel rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento e in ossequio alle procedure di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..".

Con nota circolare prot. n. AOO_183/13628 dell'08/10/2018 ad oggetto "Regolamento Regionale 1 agosto 2018, n. 9 ad oggetto "Regolamento di modifica al Regolamento Regionale 3 febbraio 2010, n. 3 – Sez. B.01.02 Medicina di Laboratorio" – Linee di indirizzo interpretativo-applicative.", trasmessa al Presidente ANCI PUGLIA, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. ed ai Rappresentanti delle OO.RR. di categoria, la scrivente Sezione ha precisato, tra l'altro, che:

"(...) il regime autorizzatorio ed il riparto delle competenze amministrative tra la Regione ed il Comune in relazione ai Laboratori di analisi si differenzia in funzione della tipologia di attività oggetto di autorizzazione."

In particolare, occorre operare la seguente distinzione:

- *i settori specializzati dei Laboratori generali di base, essendo venuta meno la ratio sottesa alla D.G.R. n. 142/2018 a seguito della previsione del relativo fabbisogno assistenziale e della conseguente sopravvenuta applicabilità delle disposizioni di cui al sopra menzionato articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale, rilasciata previa acquisizione del parere di compatibilità regionale, oltreché ad autorizzazione all'esercizio di competenza regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017;*
- *i Laboratori generali di base ed i Laboratori specializzati, stante la mancata determinazione del relativo fabbisogno assistenziale e, pertanto, la perdurante inapplicabilità ai medesimi delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, restano soggetti esclusivamente alla autorizzazione all'esercizio da parte del Comune territorialmente competente secondo la normativa previgente.*

(...)

Il R.R. n. 9/2018 prevede la configurabilità dei seguenti n. 6 settori specializzati: biochimica clinica e tossicologia, ematologia e emocoagulazione, immunoematologia, microbiologia e virologia, anatomia patologica, genetica medica (cfr. pag. 3 del R.R. n. 9/2018).

A seguito del riallineamento, in materia di qualificazione dei settori specializzati, della normativa regolamentare regionale al DPCM del 10 ottobre 1984 (c.d. "Decreto Craxi") e della conseguente trasfusione dei settori specializzati come precedentemente qualificati nelle denominazioni dei medesimi operata dal R.R. n. 9/2018, i Laboratori di analisi che richiedano la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e la conferma/aggiornamento (o il rilascio) dell'accreditamento per i settori specializzati dovranno:

- trasmettere la relativa istanza alla Regione, competente ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.2. e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 (cfr. sopra);*
- specificare nell'istanza di cui sopra i settori già autorizzati all'esercizio ed eventualmente accreditati istituzionalmente in relazione ai quali, sulla base dei criteri di omogeneità o analogia, si richieda la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e la conferma/aggiornamento (o il rilascio) dell'accreditamento secondo le denominazioni dei settori specializzati previste dal R.R. n. 9/2018;*
- allegare all'istanza copia dell'atto di autorizzazione comunale all'esercizio ottenuta in relazione ai settori specializzati in conformità con il R.R. n. 3/2010 ante modifica.*

(...)".

Con Pec del 06/11/2018, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/15433 del 19/11/2018, ad oggetto "Istanza ai sensi del R.R. 9/2018 Centro Bio medico Papagni Trani", il legale rappresentante del "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. s.a.s.", "In conformità al R.R. 9/2018 e alle linee di indirizzo applicativo/interpretativo di cui alla Circolare Regionale n. AOO-183/13628 dell'8/10/2018", ha richiesto:

- a) La conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e la conferma/aggiornamento dell'accreditamento del Laboratorio Generale di Base con settore specializzato di Microbiologia e Virologia;*
- b) La conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dei settori specializzati di: Biochimica clinica e Tossicologia, Genetica Medica;*

(...)

c) (...) il rilascio dell'accreditamento Istituzionale relativamente ai settori specializzati autorizzati all'esercizio: Biochimica clinica e Tossicologia, Genetica Medica."

allegandovi copia dei seguenti documenti:

- Decreto prot. n. 1556 del 20 marzo 1979 con cui il Medico Provinciale di Bari autorizza "la gestione del laboratorio di analisi chimico-cliniche sito in Trani – Via De Cuneo n.54";
- Decreto Medico Provinciale di Bari, prot. n. 6211 del 25 settembre 1979 con cui l'autorizzazione già concessa con Decreto prot. n. 1556 del 20 marzo 1979 "è estesa anche agli esami di batteriologia";
- Autorizzazione Comune di Trani n. 22 del 16 giugno 2011;

- Autocertificazione Legale Rappresentante;
- Documento d'identità del Legale Rappresentante.

Per tutto quanto sopra riportato;

ferma restando la competenza della Regione in relazione alla conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio (oltre che dell'accreditamento) dei settori specializzati dei laboratori di analisi;

nelle more dell'espletamento, da parte della scrivente Sezione, dei procedimenti:

- di conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento del settore specializzato di Microbiologia e Virologia secondo la nuova nomenclatura di cui al R.R. n. 9/2018;
- di conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento istituzionale dei settori specializzati di Ematologia, Genetica Medica, Sieroimmunologia e Biochimica Clinica secondo la nuova nomenclatura di cui al R.R. n. 9/2018;

si propone di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia ubicato in Trani (BT) alla via De Cuneo n. 54, per trasformazione della natura giuridica e modifica della ragione sociale, da "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.a.s." a "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.r.l." con decorrenza dal 26/04/2019, data del provvedimento del 26.04.2019, con cui il dirigente dello SUAP di Trani ha preso atto dell'avvenuta trasformazione societaria, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di aggiornamento dell'accREDITAMENTO istituzionale del Laboratorio generale di base con settore specializzato di Microbiologia ubicato in Trani (BT) alla via De Cuneo n. 54, per trasformazione della natura giuridica e modifica della ragione sociale, da "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.a.s." a "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.r.l." con decorrenza dal 26/04/2019, data del provvedimento del 26.04.2019, con cui il dirigente dello SUAP di Trani ha preso atto dell'avvenuta trasformazione societaria, con la precisazione che:
 - l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.r.l.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO," dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società “Centro Bio-Medico di Analisi Cliniche di Papagni Marco & C. S.r.l.” con sede legale in Trani (BT) alla via De Cuneo n. 54
[Pec: centrobiomedicosas@pec.valorelegale.it];-
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)